

ACCORDO DI CONVENZIONE

TRA

FIRST CISL MILANO METROPOLI, Via Alessandro Tadino 19/A - 20142 - Milano, rappresentata da Lanzoni Eros Marco di seguito denominata parte convenzionata

e **FISIOTERAPIA & NUTRIZIONE**, Via Ruggero Bonghi 22 - 20141 - Milano, denominata parte proponente, rappresentata dalla Signora BARATELLI FEDERICA e dalla Signora RONCARATI ARIELLA

le parti che sottoscrivono il seguente accordo concordano quanto segue:

1 - BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE

I beneficiari della convenzione sono gli iscritti FIRST CISL MILANO METROPOLI che risultano in regola con l'iscrizione e i loro familiari diretti. A tal fine l'iscritto dovrà esibire la tessera associativa in corso di validità. Le agevolazioni derivanti dalla convenzione non sono trasferibili a persone non in possesso dei requisiti di appartenenza.

2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Agevolazioni riservate agli iscritti FIRST CISL MILANO METROPOLI come da allegato, che costituisce parte integrante della Convenzione, rivedibile annualmente tra le parti

3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

La parte proponente, allo scopo di rendere incisiva la presente convenzione, si impegna a realizzare, a suo carico, una adeguata attività promozionale indirizzata ai beneficiari anche mediante proprio materiale pubblicitario previa informativa alla parte convenzionata. Le parti potranno concordare eventuali particolari promozioni mirate esclusivamente ai beneficiari della presente.

La proponente si impegna a non proporre sconti superiori a quanto convenuto e indicato nel volantino allegato nel caso di convenzioni stipulate o da stipulare con altre Organizzazioni Sindacali. L'attività promozionale potrà essere realizzata anche attraverso i canali informativi/promozionali resi disponibili dalla parte convenzionata.

Eventuali oneri derivanti da tale attività sono a carico della parte proponente; la parte Convenzionata si avverrà, per la cura degli aspetti amministrativi, della propria società di servizi CISL MILANO SERVIZI S.R.L.

In caso siano riscontrate inadempienze alla presente convenzione, anche nei confronti dei beneficiari, la parte convenzionata potrà segnalarne alla parte proponente e questa dovrà renderne conto sollecitamente. In casi di gravi e reiterati la parte convenzionata potrà risolvere la presente convenzione con effetto immediato.

Le parti, in un'ottica orientata al miglioramento e al rinnovo dell'accordo di convenzione, valuteranno, annualmente, l'effettiva operatività della medesima anche in riferimento al numero di associati che hanno beneficiato delle agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali.

Federazione Italiana Reti Dei Servizi Del Terziario

Sede di Milano: Via Alessandro Tadino 19/A - 20124 - Milano - MI
Telefono: 02 29549399 - Fax: 02 29404508 - E-mail: milano@firstcisl.it

4 - DECORRENZA DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal 02 Gennaio 2018.

Si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo in assenza di disdetta di una delle parti da comunicare con atto scritto almeno due mesi prima della scadenza. Durante tale periodo di durata, ciascuna delle parti, potrà recedere anticipatamente a mezzo comunicazione da inviarsi in forma scritta.

5 - RESPONSABILITA'

La parte proponente assolve e terrà indenne la parte convenzionata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta derivante dai rapporti intercorsi tra parte proponente e beneficiario.

Letto, firmato e sottoscritto.

Milano, 18 Dicembre 2017

La parte convenzionata
FIRST CISL MILANO METROPOLI



La parte proponente
FISIOTERAPIA & NUTRIZIONE

